



ALLEGATO "B" AL REP. N. 16.200/10.648

STATUTO

"Fondazione Istituto della provvidenza ETS"

Articolo 1

Denominazione

1.1. E' costituita una Fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Istituto della Provvidenza ETS" (di seguito "Fondazione") disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore (di seguito "Codice Terzo Settore" o "CTS") e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria e secondaria (di seguito complessivamente la "Normativa applicabile").

1.2. La Fondazione trova la sua origine nel testamento della Nobildonna Marianna Vespolati Volonteri in data 04.09.1849. Successivamente, ha ricevuto la classificazione di INFERMERIA dal Decreto del Prefetto della Provincia di Novara in data 27 luglio 1939 ai sensi del D.R. 30 settembre 1938 n. 1631. Infine, con D.P.R. 7 ottobre 1970 n. 1416 (G.U. n. 80 del 31.03.1971), l'istituto è stato dichiarato Ente Ospedaliero. Tale decreto ha ricevuto, poi, in data 28.03.1973, il provvedimento di revoca dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte, in considerazione della mancanza nell'Ente dei requisiti fondamentali che giustificavano l'assistenza come Ente Ospedaliero. Con provvedimento della Regione Piemonte n° 120 del 10/06/2003 l'ente è stato ricondotto al regime di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16.2.90 ed ai sensi della Legge regionale Piemonte 19.3.91 n. 10 e sue modifiche ed integrazioni, ed iscritta al n. 382 del 11/07/2003 nel Registro della Regione Piemonte delle persone giuridiche private. Potrà, pertanto, mantenere il riconoscimento della personalità giuridica anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 nei limiti di quanto consentito dalla Normativa applicabile.

1.3. La Fondazione, una volta iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore, che agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017, costituente peculiare segno distintivo che, a tale scopo, verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico; parimenti indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi altra comunicazione.

Articolo 2

Sede e durata

2.1. La Fondazione ha sede in Ghemme all'indirizzo indicato inizialmente nell'atto costitutivo e che successivamente sarà comunicato dall'Organo Amministrativo alle Autorità competenti.

2.2. La Fondazione ha facoltà di istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, rappresentanze, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

2.3. La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3

Scopo - Attività di interesse generale

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente in ambito regionale.

3.2. La Fondazione si ispira al dettato specificato nello Statuto Organico, approvato in data 14.01.1875, che testualmente recita: "provvedere alla cura e all'assistenza dei poveri infermi della Parrocchia e Comunità di Ghemme tanto pendente la loro malattia, quanto la loro convalescenza od una parte di essa" E', pertanto, costituita, senza alcun scopo di lucro, al fine di ospitare e mantenere persone anziane, dell'uno e dell'altro sesso, o bisognose o inabili al lavoro, come pure adulti incapaci di mantenersi ed accudirsi autonomamente.

3.3. Nell'accettare le domande sarà data la precedenza ai residenti nel Comune di Ghemme e limitatamente a due posti letto, a due residenti nel Comune di Sizzano. Per il perseguimento dello scopo potrà essere attuata, anche d'intesa con l'Amministrazione Comunale ed altre Pubbliche Amministrazioni, ogni altra iniziativa per aiutare ed assistere le persone in ogni loro richiesta di aiuto materiale e spirituale.

3.4. Più specificatamente, per la realizzazione di detta finalità la Fondazione potrà esercitare le seguenti attività:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i

- beni in affidamento o di proprietà;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione ordinaria e straordinaria;
- stipulare convenzioni e/o contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o i contributi, nei limiti di legge;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la sottoscrizione di atti e la stipula di speciali convenzioni o contratti di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- svolgere per il conseguimento dello scopo, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

3.5. Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione manterrà la forma giuridica di fondazione di diritto privato come ente del terzo settore ex D.Lgs. 117/2017 e perseguirà, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalente di attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017. In particolare la Fondazione perseguirà le attività di interesse generale previste dalle lettere a), b), c), e q) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, a mezzo delle attività sopra indicate.

----- Articolo 4 -----

Rapporti con altri soggetti

4.1. Al fine del migliore svolgimento delle proprie funzioni e del miglioramento del proprio patrimonio, la Fondazione potrà favorire le relazioni con altri soggetti la cui attività sia conforme agli scopi statuari. La Fondazione potrà avvalersi dell'apporto del volontariato e potrà realizzare i propri scopi direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, pubblici o privati, anche del Terzo Settore, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali, Associazioni pubbliche o private, professionisti e società, anche mediante appositi accordi, convenzioni e contratti.

4.2. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

----- Articolo 5 -----

Patrimonio e mezzi finanziari

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere finalizzato al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle sue garanzie per il proseguo della attività istituzionale.

5.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

5.3. La Fondazione provvede ai suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- con il reddito del proprio patrimonio;
- con le donazioni, disposizioni testamentarie, oblazioni e sussidi dei benefattori;
- con le rette e le contribuzioni degli Ospiti e dei beneficiari delle attività istituzionali;
- con i contributi degli Enti Pubblici e Privati;
- con i proventi derivanti dalle forme di collaborazione instaurate con altri Enti di cui al precedente punto 4.1.;



- con gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione. -----

----- Articolo 6 -----

----- Organi della Fondazione -----

6.1. Sono organi della Fondazione: -----

a. Il Presidente; -----

b. Il Consiglio di Amministrazione; -----

c. L'Assemblea dei Sostenitori; -----

d. Il Revisore dei Conti e l'Organo di controllo ai sensi dei successivi artt. 14 e 15. -----

6.2. Salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, le cariche di cui ai punti a) e b) del precedente comma, sono gratuite. -----

----- Articolo 7 -----

----- Il Presidente -----

7.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in prima seduta tra i propri componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti. -----

7.2. Il Presidente: -----

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; -----

- cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione; -----

- determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; -----

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione; -----

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----

- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; -----

- esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione; -----

- assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione; -----

- propone eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione; -----

- firma gli atti e quanto occorre per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. -----

----- Articolo 8 -----

----- Il Consiglio di Amministrazione -----

8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da sette membri -----

8.2. Sono membri di diritto: -----

- il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Novara o un suo delegato in rappresentanza degli interessi originari dell'Ente; -----

- il Parroco pro-tempore della parrocchia "Maria Vergine Assunta" di Ghemme; -----

8.3. Sono membri elettivi: -----

- quattro componenti nominati dal Consiglio Comunale di Ghemme, uno dei quali deve rappresentare la minoranza consiliare; -----

- un rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori nominato a norma del successivo art. 13.12. -----

8.4. Si specifica che per i consiglieri nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ghemme, trattandosi di semplice designazione, non sussiste alcun vincolo di mandato e tali consiglieri non rappresentano l'Ente o l'Organo che li ha nominati in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I soggetti così designati non sono soggetti a revoca da parte del Sindaco. -----

8.5. La durata del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni che decorrono dalla data di nomina, sia per quelli di diritto che per quelli di elezione, e che coincidono, per le designazioni comunali, con la durata del Consiglio Comunale. Nelle more della sua ricostituzione, il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione. -----

8.6. La carica di Consigliere non dà titolo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese inerenti all'espletamento del proprio mandato. -----

----- Articolo 9 -----

Decadenza, esclusione ed incompatibilità dei Consiglieri

9.1. I Consiglieri di nomina decadono dall'incarico per:

- dimissioni, che devono essere presentate in forma scritta al Presidente, che ne informa il Consiglio nella prima seduta utile;
- assenza ingiustificata: il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dalla carica;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità.

9.2. La decadenza o l'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

9.3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

9.4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017, nonché coloro che hanno in corso cause pendenti con la Fondazione o sentenze passate in giudicato senza proscioglimento nei confronti della Fondazione o Enti del Terzo Settore in genere.

9.5. Nelle sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause di incompatibilità dei componenti.

Articolo 10

Compiti del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione.

10.2. Al Consiglio di Amministrazione spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità previste dall'art. 7.1 del presente Statuto;
 - deliberare in merito all'ammissione ed alle dimissioni dei sostenitori nonché a fissare ed approvare le quote dovute dai sostenitori;
 - deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e più in generale i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
 - deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro ed in genere di ogni contratto che la Fondazione debba stilare;
 - deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contribuiti ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
 - deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
 - deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
 - adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione stabilendone gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
 - deliberare le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;
 - approvare il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione, predisposto ai sensi di legge;
 - approvare il bilancio preventivo dell'esercizio e verificare l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento dal preventivo;
 - approvare, su proposta del Presidente, le modifiche statutarie con la presenza di almeno cinque dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione compreso il presidente e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo della Fondazione, stabilendo compiti ed attribuzioni;
 - nominare, su proposta collegiale, l'Organo di controllo e il Revisore dei conti, ai sensi di quanto stabilito in materia dal D.Lgs. 117/2017;
 - deliberare in merito al compenso da attribuire all'Organo di controllo e al Revisore dei conti.
- deliberare nelle modalità e nei termini di legge sulla trasformazione o sull'estinzione della Fondazione

nonché sulla fusione o scissione;

- deliberare nelle modalità e nei termini di legge in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 11

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede della Fondazione ed è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto od altro mezzo idoneo che garantisca la ricezione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e non meno di 24 ore prima in caso di sedute straordinarie.

11.3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni qualvolta vi sia necessità ed in via straordinaria quando il Presidente od almeno due Consiglieri lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o dal Revisore dei conti, qualora nominato, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario.

11.4. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono.

11.5. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

11.6. Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

11.7. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

Articolo 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.2. Le deliberazioni concernenti la dimissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali stesse e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

12.3. E' vietato ai membri dell'Amministrazione di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri e dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile. Come pure di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di appalto, di esazione, che si riferiscono a beni da essi amministrati.

12.4. Le votazioni si fanno per appello nominale o voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

12.5. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti da uno dei Consiglieri e sono firmati dallo stesso e da tutti i Consiglieri presenti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o si rifiuta di firmare, ne viene fatta menzione.

Articolo 13

L'Assemblea dei Sostenitori

13.1. Allo scopo di favorire, quanto più possibile, una attiva partecipazione della cittadinanza alla vita e alla amministrazione della Fondazione, viene prevista dal presente Statuto la possibilità, per tutti i cittadini di età non inferiore ai diciotto anni, di concorrere, tramite l'acquisizione di qualifica di sostenitore, al funzionamento della Fondazione.

13.2. I sottoscrittori acquistano la qualità di sostenitori, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.4,

con diritto di essere sentiti sulle questioni più importanti che riguardano la vita e il funzionamento della Fondazione. -----

13.3. I sostenitori collaboreranno con il Consiglio di Amministrazione per attuare nel modo migliore gli scopi statutari. -----

13.4. Rivestono la qualifica di sostenitori coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare la somma determinata dal Consiglio di Amministrazione. -----

13.5. Perdono la qualifica di sostenitori coloro i quali non effettuino i pagamenti entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale come definito dall'art. 16.1. -----

13.6. Le assemblee generali hanno luogo sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da un decimo dei sostenitori. -----

13.7. Le riunioni dell'assemblea sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno da trattare. -----

13.8. Alle assemblee possono intervenire tutti i sostenitori con esclusione di coloro che si trovino in mora con i pagamenti dell'ultimo anno. L'assemblea di volta in volta elegge il proprio Presidente ed il Segretario. -----

13.9. Ogni sostenitore ha diritto ad un solo voto. Un sostenitore può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro sostenitore. Ogni sostenitore non può avere più di una delega. -----

13.10. Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei sostenitori, deleghe comprese. In seconda convocazione le adunanze sono valide con intervento di un numero di sostenitori o di loro delegati non inferiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deleghe concorrono a formare il numero legale. -----

13.11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente di seduta e dal Segretario dell'assemblea. -----

13.12. L'assemblea dei sostenitori provvede alla nomina del proprio rappresentante di cui all'art. 8.3. ----

13.13. L'assemblea generale dà anche pareri non vincolanti sulle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e su ogni altra questione sottoposta a suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai sostenitori che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 13.6. -----

13.14. L'assemblea generale è convocata almeno una volta all'anno per ascoltare la relazione morale e economica del Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

13.15. L'Assemblea dei Sostenitori, peraltro, non ha alcuna attribuzione di governo, indirizzo o amministrazione della Fondazione, se non a mezzo del Consigliere dalla stessa nominato. -----

13.16. Qualora il numero dei sostenitori sia diminuito a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e finché questo limite non sia raggiunto le attribuzioni dell'assemblea generale sono avocate a sé dal Consiglio di Amministrazione, mentre la nomina del rappresentante in seno al Consiglio stesso, sarà espressa dal Consiglio Parrocchiale della parrocchia "Beata Vergine Assunta" di Ghemme. --

----- Articolo 14 -----

Il Revisore dei conti

14.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei conti a norma dell'art. 10.2 del presente Statuto ed in base a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, fatto salvo di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, dello stesso decreto. -----

14.2. Al Revisore dei conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio di ogni anno. -----

14.3. Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. -----

----- Articolo 15 -----

L'Organo di controllo

15.1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

15.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.3. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

15.4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui venga deliberata la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16

L'esercizio finanziario

16.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il Bilancio dovrà essere approvato entro i termini di legge e dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei conti, qualora nominato, e dell'Organo di controllo.

16.3. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi previsti dalle norme del Codice Civile in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti, disposizioni o decreti attuativi.

16.4. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge, nel rispetto dei termini e modalità previste nel presente comma per il bilancio di esercizio e secondo i relativi regolamenti, disposizioni o decreti attuativi.

Articolo 17

Utili della gestione

17.1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

17.2. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

17.3. Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, è vietata ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

17.4. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18

Trasformazione, devoluzione patrimoniale

18.1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

18.3. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di Enti non lucrativi, purché in armonia con i principi e scopi contemplati nell'art. 3 del presente Statuto, e sentito il parere dell'Organo

di controllo, salvo diversa destinazione imposta per legge

18.4. Con l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore od alla disposizione dei suoi effetti, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate dal Comune di Ghemme o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Norme di rinvio e transitorie

19.1. Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto, si applicano le norme previste in tema di Fondazioni, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. In particolare, per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 460/1997, sino a quando resterà in vigore, e successivamente, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e di altre leggi vigenti in materia.

19.2. Il presente statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

19.3. Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 460/97, resteranno in vigore sino all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti.

19.4. Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017, decorreranno solo a seguito dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti, qualora non ancora applicabili.

Luano Afabio Mauro